## Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di



Anna 2020		01.63	]	Cariana	DV.
Anno 2020	Numero	8163		Sezione	IV
Soggetto Imputato					
☐ Datore_Lavoro_Pubblico	✓ Datore_lavor	o_Privato	☐ CSP/CSE	☐ Dirigente	☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente	☐ Preposto		$\square$ RSPP	☐ Lavoratore	
□ Altro					
Esito					
Assoluzione					
☑ Condanna ☑ Pena dete	ntiva Pena dete	ntiva+pecun	iaria 🗆 P	ena pecuniaria	Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del sog	getto leso 🔲 Risar	cimento alla	costrituita pa	rte civile	
Altri elementi pena condizionalmente sospesa.					
Quantum anni uno e mesi	cinque e giorni dieci d	i reclusione.			
✓ 1* Grado	G.I.P. Tribunale di Tr pena di anni uno e m		_		30.06.2017 irrogava la ospesa.
✓ 2* Grado	Corte di Appello di Trento in data 19.12.2018 riforma il primo grado assolvendo dall'imputazione del reato di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato e da quelle di cui ai capi C e G perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione con conferma nel resto.				
$\square$ precedente cassazione					
$\square$ Precedente appello					
Classificazione evento					
✓ Infortunio ✓ Lesioni ✓ Morte		∕Ialattia		☐ Non rig	uarda un infortunio
Soggetto leso					
✓ Operaio ☐ Artigiano	☐ Impiegato ☐	Imprendito	ore	✓ Ulteriori	soggetti lesi 1
□ Altro		alute Sicure:	zza	operaio	
Fattispecie					
Intenti ad intonacare, a causa dell'attrezzo ma, a causa della improvviso un tappo di calces violentemente i due operai.	a pressione ancora pr	esente all'int	erno delle tub	azioni, fuoriusci	va in modo violento ed

Numero scheda 574 Sentenza Cass.Pen.IV n.8163/2020 Pagina 1 di 3

Tipologia del luogo di avvenimento						
		✓ Cantiere	☐ Ufficio			
✓ Privato	☐ Pubblico	☐ Fabbrica	☐ Altro			
Principio di diritto				0		
individua nell'obbligo di generale sui soggetti pre	si colloca, pertanto, nell'alve fornire adeguata formazion eposti alla sicurezza del lavo 995, Grassi, Rv. 201706).	ne ai lavoratori, uno dei	principali gravanti s	sul datore di lavoro, ed in		
Si afferma pacificamente in giurisprudenza che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordineai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone ed altro, Rv. 271079).						
È infatti tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729). Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.						
lavoro, non è escluso né lunga esperienza operat lavoratori, anche posti ii in quanto l'apprendimer prassi di lavoro non si id	pecificato che l'obbligo di int è surrogabile dal personale iva, o per il travaso di conos n relazione gerarchica tra di nto insorgente da fatto del l entificano e tanto meno val I datore di lavoro (Sez. 4, n.	e bagaglio di conoscenza scenza che comunemen loro (Sez. 4, n. 22147 d avoratore medesimo e Igono a surrogare le att	a del lavoratore, for ite si realizzanella c lel 11 febbraio 2016 la socializzazione d ività di informazion	rmatosi per effetto di una ollaborazione tra 5, Morini, Rv. 266860). Ciò elle esperienze e della e e di formazione prevista		
Più in generale, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (così Sez. 4, n. 27787 del 08/05/2019, Rossi, Rv. 276241 in un caso relativo a responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).						
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497). Ciò perché il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamentela loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (vedasi anche questa Sez. 4,n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).						
Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)						
✓ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile						
annullamento	✓ senza rinvio	con rinvio	□ con_rinvio_ai_s	soli_fini_civili		
Numero scheda 57	4 Sentenza Ca	ss.Pen.IV n.8163/2020		Pagina 2 di 3		

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi D, E e F perché estinte per intervenuta prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e, pertanto, ridetermina la pena in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2020.

N	<b>^+</b> ^

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.

Numero scheda 574 Sentenza Cass.Pen.IV n.8163/2020 Pagina 3 di 3